

**L'OMOFOBIA VERSO IL DIPENDENTE
VIOLA IL DOVERE DELL'IMPRENDITORE
DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO EX ART. 2087 C.C.**

Corte di cassazione, sez. lav., 19 febbraio 2019, n. 4815 (Pres. Bronzini; Rel. Ponterio)

Con la pronuncia segnalata la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale arrecato dalla condotta vessatoria del legale rappresentante nei confronti di un dirigente. Nel caso di specie la condotta vessatoria si era concretizzata in offese, relative alla presunta omosessualità, alla presenza dei colleghi, rivolte ripetutamente nei confronti di un soggetto avente qualifica dirigenziale, ma comunque in condizione di inferiorità gerarchica rispetto al datore di lavoro.

La Corte ha ritenuto conforme alla propria giurisprudenza la statuizione del giudice di merito, per il quale una tale condotta è idonea cagionare un danno non patrimoniale. In particolare, il provvedimento in rassegna ha evidenziato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 26972 del 2008, hanno stabilito che l'art. 2087 c.c. – a mente del quale, nell'esercizio dell'impresa, l'imprenditore è tenuto ad adottare le misure che sono necessarie a tutelare non solo l'integrità fisica, ma anche la personalità morale dei prestatori di lavoro – mira a tutelare anche interessi non patrimoniali dei lavoratori, presidiati da norme costituzionali, la cui violazione comporta l'obbligo di risarcimento del danno ove la condotta datoriale abbia provocato la lesione dei medesimi.

LIVIA MARCINKIEWICZ

CONFERIMENTO IN SOCIETÀ DI CRIPTOVALUTE

Corte d'appello di Brescia, decr. 30 ottobre 2018 (Pres. Pianta; Est. Magnoli)

Nel provvedimento in rassegna la Corte d'appello di Brescia ha esaminato la questione se le criptovalute possano costituire oggetto di conferimento in società.

Nel caso di specie, era stato deliberato l'aumento di capitale di una società a responsabilità di limitata, prevedendosi che uno dei soci effettuasse